

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 5 Luglio 2019

Il giorno 5 Luglio 2019 alle ore 21,31 presso la sede sociale in Crema (Cr) Largo della Pace, 6 si è riaperta la seduta appena conclusa alle ore 21,30 dell'Assemblea dei soci della Associazione Banco di Solidarietà Santa Chiara, per discutere e deliberare sul terzo punto posto all'

ORDINE DEL GIORNO

3. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.lgs.117/2017 – "Codice del Terzo settore".;

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo in carica il sig. Dario Chiodo il quale con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Bianca Brignoli.

Il Presidente dopo aver constatato e verificato la regolarità della convocazione ai sensi di legge e statuto, nonché la presenza della maggioranza dei soci (in proprio e per delega come da foglio presenze agli atti) dichiara validamente costituita la presente adunanza e atta dunque a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i contenuti del nuovo statuto e la ragione per cui si è proceduto alle modifiche, consistenti nella obbligatorietà delle stesse per rendere conforme lo Statuto al D.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Al termine della lettura del nuovo statuto, segue ampio dibattito al termine del quale

l'Assemblea all'unanimità e per alzata di mano,

DELIBERA

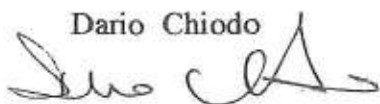
di approvare le modifiche apportate allo Statuto, come da allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, prima di passare alla trattazione del punto successivo la seduta viene sospesa.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 22,30

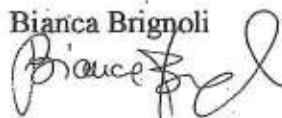
Il Presidente

Dario Chiodo



Il Segretario

Bianca Brignoli



SPAZIO BIANCO ANNULLATO

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though its details are not clearly legible.

STATUTO

TITOLO PRIMO

- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Banco di Solidarieta' Santa Chiara O.D.V."

L'Associazione aderisce alla "Federazione Nazionale Banche di Solidarieta'" con sede in Milano, della quale e' stata autorizzata ad utilizzare la denominazione "Banco di Solidarieta'".

Art. 2 - La sede sociale dell'Associazione e' in Crema, Largo della Pace n. 6.

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata e puo' essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

- SCOPI

Art. 4 - L'Associazione e' costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attivita' di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati - Tutte le attivita' sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati. L'associazione persegue le proprie finalita' secondo i dettami della dottrina sociale cristiana, svolgendo la propria attivita' gratuita a favore di persone in difficolta', di soggetti svantaggiati, e di nuclei familiari disagiati, per favorire la cultura e le opere della carita' e della condivisione.

Art. 5 - In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione svolge le seguenti attivita' di interesse generale aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie e beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), c) ed u) del d.lgs. n. 117/2017:

- assistenza a favore di persone in difficolta', anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessita';

- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarieta' morale e materiale a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili;

- assistenza di persone ricoverate in strutture sanitarie o bisognose di cure a domicilio e di loro familiari;

- iniziative di solidarieta' a favore di persone senza lavoro. Tali attivita' possono essere svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

L'associazione puo' aderire ad altri organismi che perseguono finalita' analoghe.

L'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

[Handwritten signature]

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO TERZO

- SOCI

Art. 6 - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 -

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

Art. 8 -

I soci sono tenuti:

- i) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati,

dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attivita' e per la responsabilita' civile verso terzi.

Art. 9 - Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte della associazione della relativa comunicazione;
- b) l'esclusione puo' essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalita' associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza di soci, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 60 gg da ricevimento della relativa comunicazione.

TITOLO QUARTO

- ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente;
- l'organo di controllo e il revisore dei conti qualora obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11 - L'Assemblea e' composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando cio' sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio;

i) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione e' fatta dal Presidente mediante avviso scritto, inviato tramite e-mail e contenente il giorno, il



luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea e' validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa e' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

Il socio che non puo' partecipare all'assemblea puo' farsi rappresentare da un altro socio al quale rilascia una delega scritta. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di altri due soci.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne e' fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio puo' delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o piu' dei consiglieri, fissandone i limiti con l'atto di delega.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. - Ai membri del Consiglio Direttivo non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente che lo sostituisce, anche ai fini della rappresentanza legale, il Vicepresidente. L'intervento di Vice Presidente, per i terzi prova l'assenza o l'impedimento del Presidente.

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

TITOLO QUINTO

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 14 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 15 - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo¹². - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 16 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione¹⁸.

Art. 17 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO

- SCIoglimento E NORMA DI RINVIO

Art. 18 - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 19 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del decreto legislativo n. 117 del 2017 e del codice civile.

Certifico io sottoscritto dott. Antonella Ferrigno Notaio in Crema, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, che la presente copia e' l'esatta riproduzione fotomeccanica della delibera esistente alle pagine da 53 a 59 del libro delle Decisioni dei Soci dell'associazione "ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' SANTA CHIARA", con sede in Crema (CR), Largo della Pace n. 6, codice fiscale 91031400194,

esibitomi dalla parte ed alla medesima restituito previa collazione.

Si compone di cinque mezzi fogli e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Nel mio studio in Via Cavour, 22.

Crema, 14 (quattordici) settembre 2021 (duemilaventuno)



REGISTRATO A CREMA IL 17-9-21
AL N. 1087 SERIE 3
PAGATI EURO ESSEME



IL Funzionario
Massimo Costantini

